



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE

Pieve di Cadore
PROVINCIA DI BELLUNO

DETERMINAZIONE n° 44 DEL 17 aprile 2024

OGGETTO: Determina di approvazione subappalto servizio di “Animazione culturale e potenziamento delle conoscenze sulla storia locale attraverso laboratori didattici nei musei della rete museale Cadore Dolomiti e nel territorio Cadorino (PNRR M5 C3 I1.1.1)”, CUP J91J22001740006 – CIG A0158EE5EF

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE E CULTURA

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio n. 23 del 23/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi allegati, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 integrato con le note di aggiornamento;
- la deliberazione di Giunta n. 3 del 29/01/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli esercizi finanziari 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 6 del 30/12/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di E.Q. dell'Area amministrativo-contabile e cultura;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 93;
- l'art. 107, commi da 1 a 6, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
- l'art. 183 del D.lgs. n.267/2000 “Impegno di spesa”;

VISTO lo Statuto dell'Ente, in particolare l'art. 21 secondo il quale "Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni normative sulle Comunità Montane del Veneto, ovvero, in mancanza di queste, quelle sui Comuni e sulle Province.";

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 156 del 16/10/2023 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023, mediante RDO n. 3746833 nel MePA, del servizio di animazione culturale e potenziamento delle conoscenze sulla storia locale attraverso laboratori didattici nei musei della rete museale Cadore Dolomiti e nel territorio cadorino (PNRR M5 C3 – SOTTOCOMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.1) CUP: J91J22001740006 – Durata 18 mesi per un importo pari a € 128.800,00 oltre ad IVA;
- che con determinazione di aggiudicazione n. 165 del 07/11/2023 è stato affidato il servizio di animazione culturale e potenziamento delle conoscenze sulla storia locale attraverso laboratori didattici nei musei della rete museale Cadore Dolomiti e nel territorio cadorino alla ditta Cadore Società Cooperativa Sociale delle Dolomiti (P.IVA 01061930259) sede legale Piazza 1° Gennaio 1819 n. 1 - Valle di Cadore (BL), sede amministrativa: Via Madoneta n° 20 – Pieve di Cadore (BL), P.I. e C.F. n. 01061930259, iscritta all'Albo Cooperative Sociali della Regione Veneto n. BBL002 e al Registro delle Imprese CCIAA di Treviso-Belluno n. BL-92717;
- che in data 12/12/2023 è stato stipulato il relativo contratto tra la Magnifica Comunità di Cadore e ditta Cadore Società Cooperativa Sociale delle Dolomiti, acclarato al protocollo dell'Ente con il numero 4 di pari data;
- che in data 14/03/2024 l'operatore economico ha richiesto l'autorizzazione al subappalto all'operatore economico Trame di storia Impresa Sociale, con sede legale in via IV novembre, n. 49 – 32020 Selva di Cadore (BL), P.IVA 01182030252 e C.F. 93053470253, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso/Belluno n. BL-101096 per un importo di € 62.559,00 pari al 48,57% dell'importo totale dell'affidamento, con comunicazione acquisita agli atti del protocollo dell'Ente in data 14/03/2024 con il numero 431;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 119, comma 2 del [Decreto Legislativo n. 36/2023](#), sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

ALTRESÌ, al fine del controllo "*...più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*" sono state indicate quelle di cui all'articolo 104, comma 11, secondo il quale "*Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e ...omissis..., le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ...omissis..., siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.*";

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

APPURATO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

VERIFICATO che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 588 del 10/04/2024, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo; tale ultima dichiarazione è stata verificata tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23;

VERIFICATO altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119, l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

RILEVATO che il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente e che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico Trame di storia Impresa Sociale, con sede legale in via IV novembre, n. 49 – 32020 Selva di Cadore (BL), P.IVA 01182030252 e C.F. 93053470253, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso/Belluno n. BL-101096, iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso/Belluno n. BL-101096, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 14/03/2024 prot. 431, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. n. 36/2023;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE, sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario e al subappaltatore per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Tipo	Anno	Capitolo	P. finanziario	CIG	CUP	Imp./Acc.	Importo
						TOT. ENTRATE: TOT. SPESE:	

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DA DEPO MATTEO

Documento firmato digitalmente
(art. 23-ter e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)